

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 355 DEL 01/03/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: SIG.RA ZEUDI MARINI - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 374/24

Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con deliberazione n. 297 del 24 febbraio 2023 è stata concessa alla sig.ra Zeudi MARINI operatore socio sanitario a tempo indeterminato presso l'unità operativa semplice "Non autosufficienza" del Distretto 1, un periodo di aspettativa ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 novembre 2010, n. 183 per l'avvio di un'attività professionale in proprio con assenza continuativa dal lavoro tra il giorno 1 marzo 2023 e il giorno 29 febbraio 2024 (compreso);
- con nota prot. 4043 del 15 gennaio 2024 la dipendente Zeudi MARINI ha depositato le dimissioni volontarie dal servizio con decorrenza dal giorno 1° marzo 2024.

Considerato che:

- per le dimissioni rassegnate dal dipendente che si trova collocato in aspettativa, si richiama il principio previsto all'articolo 12, comma 7, del C.C.N.L. del comparto sanità del 20 settembre 2001, il quale prevede che la mancata ripresa del servizio al termine dell'aspettativa determina la risoluzione del rapporto di lavoro senza indennità sostitutiva di preavviso;
- con il parere SAN/190 in data 24 settembre 2011 l'ARAN - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, ha confermato che tra i casi di risoluzione del rapporto di lavoro rientrano anche quelli conseguenti alla mancata riassunzione del servizio al termine dell'aspettativa;
- la dichiarazione di dimissioni pervenuta dalla dipendente Zeudi MARINI è pertanto conforme a quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile in punto di esonero dall'obbligo del preavviso e di indennità sostitutive del preavviso;
- trova in ogni caso applicazione l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 (convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135) il quale prevede che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche eventualmente residuanti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
- con sentenza n. 95 del 2016 la Corte costituzionale ha confermato la legittimità del divieto in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione);
- va pertanto dato atto dell'efficacia delle dimissioni della dipendente Zeudi MARINI con effetto dal giorno 1° marzo 2024.

Visti e richiamati:

- l'articolo 85 del C.C.N.L. del 02/11/2022 del comparto sanità in tema di preavviso di dimissioni;
- l'articolo 12, comma 7, del C.C.N.L. del comparto sanità del 20 settembre 2001 in tema di esonero dal preavviso del dipendente collocato in aspettativa e il parere SAN/190 in data 24 settembre 2011 reso dall'ARAN in relazione alle cause di risoluzione del rapporto di lavoro derivanti dalla mancata ripresa del servizio da parte del dipendente all'esito dell'aspettativa concessa;
- l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 (convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135) la sentenza n. 95/2016 della Corte costituzionale.

Per quanto sopra, il Direttore dell'Unità operativa complessa Gestione Risorse Umane propone, pertanto, di prendere atto della dichiarazione di dimissioni della sig.ra Zeudi MARINI a decorrere dal 1° marzo 2024 (ultimo giorno del rapporto di lavoro 29 febbraio 2024).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'Unità operativa competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di prendere atto, per quanto esposto in premessa, con effetto a decorrere dal 1° marzo 2024 delle dimissioni volontarie dall'impiego prodotte - in costanza del periodo di aspettativa senza assegni - dalla sig.ra Zeudi MARINI, operatore socio sanitario a tempo indeterminato;
2. di precisare, per le ragioni esposte nelle premesse, che trova applicazione l'art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012) il quale prevede che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
3. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.